

Al Signor Sindaco del Comune di Lucera
Al Signor Presidente del Consiglio Comunale
Ai Signori Consiglieri Comunali
Ai Signori Assessori Comunali
Via Garibaldi n. 74
71036 – Lucera (Fg)

OGGETTO: Rondò - Piazza ed Edilizia Sperimentale.

Il sottoscritto Dott. Ciro Tibello, nella qualità di Vice Presidente del Comitato Santa Maria delle Grazie (167), ha attentamente esaminato le argomentazioni articolate nel Suo intervento nel Consiglio Comunale di Lucera del 5 febbraio u.s. incentrato e finalizzato ad impedire danni al Comune conseguenti alla proposta ipotesi di delocalizzazione "all'interno del perimetro del Contratto di Quartiere II e a saldo invariato" del Rondò, Piazza ed Edilizia Sperimentale.

E' ovvio non dimenticare che, nel Consiglio Comunale del 16/03/2012, Ella ha, tra l'altro, dichiarato "è superfluo descrivere quello che il consigliere Ruggiero ha definito ECOMOSTRO. Onestamente, qualcosa di più orribile in quella zona non poteva essere pensata".

E' doveroso evidenziare che mentre lo scrivente, lucerino, sostiene l'obbligatorietà della proposta delocalizzazione per impedire lo scempio urbanistico conseguente la esecuzione dei lavori in questione, progettisti e validatore, non essendo lucerini, si sono limitati a progettare secondo le norme vigenti.

Il non voler intervenire è conseguenza della lezione del sociologo Henrich Schutz "l'idea di un sapere incorporato in regole e routine comportano la ripetizione di modelli (nel caso di specie: sembra che progetti simili siano stati proposti in altre Città pugliesi) già confezionati impedendo, loro, che la routine possa essere interrotta dalla comparsa di problematiche proposte dalla collettività (rappresentata dall'unanimità del Consiglio Comunale) e di fronte a queste problematiche, il loro senso comune opera integrando l'ignoto nel già noto".

Il problema è che lo scempio "solo" rimarrà ai lucerini e, i consiglieri comunali "tutti" avrebbero dovuto e, almeno in questa fase, dovrebbero esaminare gli atti progettuali per individuare la causa del lamentato effetto opposto sin dall'anno 2011 (anno di costituzione del Comitato Santa Maria delle Grazie – 167) dai cittadini ivi residenti.

Comunque, da lucerino, ritengo doveroso descrivere le nefaste conseguenze della temeraria realizzazione della Piazza e dei due lotti di edilizia sperimentale e l'attuale amministrazione sarà costretta a rileggere questa istanza "a lavori ultimati".

Infatti: sul rondò si concentrano:

- Via Luca Gaggioli: n. 2 ingressi a doppio senso di marcia;
- Viale Canova: lato Nord: n. 1 ingresso con doppio senso di marcia;
- Viale Michelangelo: lato Ovest: n. 1 ingresso con doppio senso di marcia;

- Via Benvenuto Cellini: n. 1 ingresso con doppio senso di marcia;
- Viale Canova lato Sud: n. 1 ingresso con doppio senso di marcia;
- Viale Michelangelo lato Est: n. 1 ingresso con doppio senso di marcia;
- Via Luca della Robbia: n. 1 ingresso con doppio senso di marcia;
- 4 ingressi dai locali garage: con doppio senso di marcia (considerato che non sono previsti parcheggi esterni nelle immediate vicinanze, l'uscita dai garage avrà lo stesso peso che avrebbero avuto i parcheggi nelle immediate vicinanze: io vado a fare la spesa, dove posso parcheggiare?);
- 5 accessi pedonali di cui uno con scale senza possibilità per i disabili);

Non essendoci una tavola che individua la confluenza della viabilità nel rondò (n. 7 strade) a chi toccherà progettare e realizzare gli innesti?

E i disabili che vengono da Via Cellini e Via Canova lato sud, quali percorsi dovranno fare per accedere alla piazza?

Una ringhiera di un metro è sufficiente a tenere una folla compatta di ragazzi costipata sui marciapiedi all'uscita ed all'ingresso delle scuole, soprattutto nel tratto dove la strada si sopraeleva fino ad oltre 4 metri dalla viabilità sottostante?

Per attraversare la piazza le macchine devono fermarsi almeno due volte perché intercettino lo stesso pedone, era pensabile l'assurdo di un impianto semaforico sul rondò?

Proprio in virtù della necessità dei passaggi pedonali previsti in non meno di 4, le macchine sono costrette a fermarsi ad ogni attraversamento in considerazione della confluenza di una città di circa 10.000 persone che inevitabilmente dovranno confluire sul rondò e questo fa venir meno la caratteristica della velocizzazione del traffico che automaticamente risulterà ingorgato con i soli attraversamenti personali;

- la larghezza prevista per i marciapiedi di metri 1,50 costituisce il minimo ammissibile pur se è consigliato una larghezza di metri 2,50 prevedendo che e i flussi dei pedoni supereranno nella zona i 200 per ora;
- dove stanno i marciapiedi a Lucera della larghezza di metri 1,50 si sono sempre dimostrati insufficienti in presenza di ostacoli o persone con passeggino;
- è ipotizzabile la fermata della circolare nel rondò o la sosta di una qualsiasi macchina perché provocherebbero ingorgo;
- a quanto ammonteranno i costi a carico della collettività per la sistemazione delle aree esterne al rondò?

Ci si è mai chiesto il perché:

1. Dei miglioramenti della fruibilità dei manufatti A -A1 e E1?
2. Delle opere aggiuntive e miglorie relative alla piazza?
3. Delle opere aggiuntive e miglorie relative alla viabilità?

Quasi certamente, per far rientrare l'importo dei lavori nelle somme a disposizione:

- Ci si è mai chiesti se la procedura adottata "offerta economicamente più vantaggiosa": il disposto dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, al comma 14-bis fissa una norma di chiusura ostativa all'inserimento, tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di elementi volti a premiare maggiori quantità prestazionali, prescrive in modo inequivocabile che "in caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3 (offerta economicamente più vantaggiosa) le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta": Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1.075 del 21/11/2018" con onere a cura e spese della ditta aggiudicataria, sia stata sottoposta all'A.N.A.C. per il parere precontenzioso ex art. 211, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016?
- È stato verificato l'accapo descritto nella Deliberazione della Giunta Municipale n. 193 del 27/06/2017 "Vista la delibera dell'A.N.A.C. n. 22 del 01/03/2017 nell'ambito della quale, in sede di richiesta di parere, ha affermato che essendo il progetto già stato approvato nella stesura di esecutivo, poiché il nuovo codice degli appalti, D. Lgs. n. 50/2016, non è retroattivo, non si applica l'obbligatorietà di aggiornamento dello stesso progetto ai CAM": purtroppo, scaricata la Delibera risulta che "si riferisce all'istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016 presentata dall'ANCE – Lavori per la realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità a servizio del quartiere fieristico di Foggia – Importo a base di gara: Euro 13.718,72 – S.A. Ente Autonomo Fiere di Foggia PREC 43/17/L"; i giuristi hanno sempre statuito il principio della non analogia in diritto amministrativo (anche perché non è possibile verificare la conformità delle due progettazioni).

Così stante la situazione, la responsabilità morale sarà addebitata a tutti coloro che, pur avendo il potere deliberativo, nulla hanno opposto al titolare del potere gestionale che, pur in presenza dei tempi occorrenti per la progettazione in variante (dal 30/05/2012 Deliberazione n. 35 al 30/06/2017 Determinazione Dirigenziale n. 105) ha trasmesso gli atti progettuali alla stazione appaltante per la gara "**espletata con aggiudicazione in data 23/04/2018: circa 6 anni dopo il primo atto di indirizzo dell'amministrazione Dotoli**" e che, nonostante la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 10/07/2018 e la successiva istanza al Comitato paritetico Stato/Regione datata 18/07/2018 finalizzata alla delocalizzazione di che trattasi, ha sottoscritto il Contratto in data 29/10/2018 Rep. 1847 vanificando l'assenso espresso dall'innanzi citato Comitato paritetico Stato/Regione con nota del 04/12/2018 prot. n. 059964.

Destano perplessità le argomentazioni articolate dalla struttura tecnica (prot. n. 0042683 del 5/9/2018):

- "La volontà dell'amministrazione di delocalizzare l'intervento del contratto di Quartiere II, finalizzato alla realizzazione dei 26 alloggi di edilizia sperimentale con annessa piazza di quartiere, a parere dello scrivente, è inammissibile in questa fase procedimentale e presenta caratteri di illegittimità.....: in questa fase "ma se la proposta è iniziata dal 30/05/2012 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35" e con tutte le altre iniziative attuate "sembra" anche con la partecipazione dell'arch. Antonio Lucera (31/5/2012 con il sindaco Dotoli ed altri a Bari presso la Regione Puglia; 12/06/2012 Commissione Urbanistica etc.);
- La struttura tecnica sostiene che la volontà dell'amministrazione "presenta caratteri di illegittimità": quindi la struttura tecnica ha ritenuto la sussistenza di caratteri di illegittimità della volontà dell'amministrazione comunale (affermazione erronea in quanto non trattasi di volontà

dell'amministrazione comunale individuabile nella Giunta Municipale, ma della volontà del Consiglio Comunale individuabile nella collettività trattandosi di delibera approvata all'unanimità) lasciando intendere che l'atto amministrativo rogato dal Segretario Comunale non sia stato conforme alle prescrizioni stabilite dalla norme giuridiche (incompetenza, eccesso di potere e violazione della legge: sono, a parere dello scrivente, le tre ipotesi di illegittimità dell'atto amministrativo);

- Una variante localizzativa sostanziale, come quella richiesta dall'amministrazione con delibera di consiglio comunale n. 48 del 10/7/2018, in relazione ai lunghi tempi procedurali necessari per la sua formalizzazione (acquisizione dei propedeutici pareri del ministero "in data 12/06/2013 venne trasmesso l'elaborato planimetrico rappresentativo della nuova localizzazione proposta al competente Ministero in persona del funzionario arch. Mele", della Regione Puglia "in data 04/12/2018 prot. n. 59964 è stata assentita la delocalizzazione" esporrebbe l'Ente ad una potenziale revoca del finanziamento per ritardato e mancato utilizzo del finanziamento "ancora una volta ha sostenuto il pericolo anche se in data 4/12/2018 il Comitato paritetico Stato/Regione nulla ha disposto al riguardo" dimenticando il decorso di ben 14 anni dalla data di approvazione dell'iniziativa (dal 23/4/2004).

In conclusione, la struttura tecnica ha proceduto "a step" continui senza avere riguardo alla volontà della collettività concretizzatasi nelle deliberazioni del consiglio comunale unico organo titolare del potere deliberativo.

E' chiaro che la complessa problematica appartiene ai lucerini perché, richiamando il pensiero del sociologo Henrich Schutz "**l'autoctono è chi vive dove è nato e l'alloctono è chi vive in una terra diversa da quella dove è nato**" e, quindi, come può interessare all'alloctono la costruzione di un muro alto circa 5 metri e trattasi del secondo muro che ha già compromesso la naturale espansione residenziale dell'abitato di Lucera: in un periodo storico in cui i muri vengono abbattuti.

Non è sbagliato meditare sull'inizio dei lavori.

Con ogni più ampia riserva.

Lucera, li 7 Febbraio 2018

Dott. Ciro Tibello, Vice Presidente del Comitato Santa Maria delle Grazie - 167